



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 4859/2011 R.G. presso la Sezione Lavoro
del Tribunale di Trani in data 25/08/2011 e vertente

TRA

La sig. ra [REDACTED], rappresentata e difesa dall' Avv. G.
Berloco,

parte ricorrente,

E

Il M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca),
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nelle persone dei rispet-
tivi legali rappresentanti legali pro tempore, domiciliati ope legis in Bari
alla Via Melo n. 97, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

parte resistente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.8.2011, la parte ricorrente, premesso di
lavorare alle dipendenze del MIUR, come docente, fino ad oggi in servi-
zio con contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione
scolastica fin dal 2005, da ultimo presso la SMS " VII° Gruppo" di An-
dria; 2) che, per effetto di tali negozi, ha prestato servizio dal 2005, a
tutt' oggi; 3) che la sequenza contrattuale intervenuta, sarebbe illegitti-
ma, in quanto contraria - per le ragioni meglio indicate nell'atto introdut-
tivo - alla normativa interna e comunitaria dettata in tema di contratti a
tempo determinato; 4) di avere, pertanto, diritto alla conversione a tem-
po indeterminato del rapporto di lavoro o, in via subordinata, al risarci-
mento del danno a causa della abusiva reiterazione dei contratti a ter-
mine.

Le Amministrazioni convenute, costitutesi in giudizio a mezzo
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, hanno eccepito, in rito, il difetto
di giurisdizione del giudice del lavoro - per avere, a loro avviso, giuri-
sdizione il T.A.R., trattandosi di questione di "accesso all'impiego e di

N° 10/2012 Sent.
N° 4859/2011 R.G.L.
N° _____ Cron.

costituzione di rapporto di lavoro" – e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. Eccepivano altresì l'incompetenza funzionale e per materia del diritto tribunale, con relativa istanza di mutamento del rito ai sensi dell'articolo 427 del codice di procedura civile, nonché la prescrizione di ogni diritto ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile ed infine la inammissibilità e l'infondatezza delle eventuali domande concernenti il periodo di servizio antecedenti la data del 10 luglio 2001.

All'udienza odierna, la ricorrente dava atto che nelle more era stata stabilizzata e, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Preliminarmente va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla chiesta conversione del rapporto, cosa che la ricorrente ha nelle more del giudizio ottenuto, come dichiarato dal suo procuratore all'udienza odierna.

Quanto alle conseguenze economiche, considerato che la ricorrente ha avanzato anche una domanda risarcitoria (che ha come suo presupposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, la "violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori"), questo Tribunale non può esimersi dall'accertare la sussistenza di eventuali vizi dei contratti di lavoro, perché, pur essendo irrilevanti ai fini della conversione del rapporto, rilevano invece ai fini risarcitori.

Sul punto, appare opportuno ricordare che le "supplenze" del personale della scuola sono disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/99¹, che, per quel che qui rileva, dispone quanto segue:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle do-

¹ per l'attuazione del presente articolo, si veda il D.M. 25 maggio 2000, n. 201 ("Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124")

tazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.


4.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti



di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11.

12.

13.

14.

14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni².

Ebbene, a giudizio di questo Tribunale, **tale disciplina dei contratti a termine (rectius: delle supplenze) nella scuola, salvo che per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/2007 e, quindi, dell'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001) al 24.9.2009 (giorno che precede l'entrata in vigore del D.L. n. 134/2009), deve ritenersi non in linea con la normativa comunitaria.**

² comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25.9.2009, n. 134, come modificato, in sede di conversione, dall'articolo 1 della Legge 24 novembre 2009, n. 167

A tal proposito, è bene ricordare, infatti, che, ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE, "per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse", avrebbero dovuto "introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che" si tenesse "conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.


Fatto sta che, nonostante il contenuto della direttiva comunitaria, **nel settore scolastico non è mai stato fissato "il numero (massimo) dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti" e, salvo che per la breve parentesi di cui si è detto³, non è stata neppure prevista una "durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi"**.

A ciò va aggiunto che, nonostante la pacifica applicabilità - quantomeno fino al 12.5.2011⁴ - del D. Lgs. 368/2001, nei documenti negoziali sottoscritti dalla ricorrente non sono mai state indicate le "ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti".

Da ciò consegue, per un verso, che il quadro normativo interno non sempre è stato rispettoso della normativa comunitaria e, per altro verso, che i contratti di lavoro a termine sottoscritti dalla ricorrente, al di fuori del periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 25.9.2009 (per il quale, in ragione dell'applicabilità dell'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001, ri-

³ nella quale, in virtù dell'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2001, si è premurato di fissare, in ossequio alla direttiva comunitaria, "la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi"

⁴ e cioè fino al giorno prima dell'entrata in vigore del decreto legge 13.5.2011, n. 70, che, modificando l'"articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368", ha formalmente e definitivamente escluso "dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA"



sulta rispettata la misura "antiabuso" di cui alla Clausola 5, lett. b, della Direttiva comunitaria), sono tutti illegittimi in quanto carenti delle "ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti", e di quelle "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", richieste dall'art. 1 del D. Lgs. 368/2001.


Quanto alle conseguenze economiche di siffatte "violazioni" – stante l'avvenuta "conversione" del rapporto di lavoro – va detto che l'art. 32, co. 5, della L. 183/2010, impone a questo giudice di liquidare, a titolo risarcitorio, "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" e cioè "al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti" - ne consegue che, nella specie, il risarcimento da riconoscere al lavoratore, perché possa ritenersi sufficientemente congruo non può essere inferiore a quello delle 6 mensilità, dovendosi tenere conto del fatto che la ricorrente è stata stabilizzata nelle more del giudizio.

Alla parziale soccombenza conseguono le spese di lite liquidate in dispositivo nella misura del 50%, compensandosi la restante parte, con distrazione.

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Trani, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:


- b) dichiara la cessata materia del contendere relativamente alla chiesta conversione del dedotto rapporto di lavoro;
- c) condanna il ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, a risarcire alla parte ricorrente il danno in misura pari al 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata dagli accessori di legge;
- d) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento del 50% delle spese e competenze di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali, all'IVA e al CAP., compensandosi la restante parte, da distrarsi.



Trani, 9/1/2012

Il G.L.

Dr.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone



STATO ALL

9/1/12

